



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2024-2025

Comunicato Ufficiale N. 337 del 28/03/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 12 dicembre 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

66) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PSV ALATRI GUARCINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE FIORLETTA MARCO PER 8 GARE E A CARICO DELL'ALLENATORE CERICA PIERPAOLO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.105 C5 DEL 20/11/2024

(Gara: POL.INSIEME FORMIA AR.L. – PSV ALATRI GUARCINO del 15/11/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie C2)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 188 del 13/12/2024

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali;

la società PSV Alatri Guarcino proponeva reclamo avverso le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo di primo grado a carico dei propri allenatori, Fiorletta Marco per 8 gare e Cerica Pierpaolo per 4 gare.

La società nel proprio reclamo trasmesso alla scrivente Corte, e nelle successive memorie integrative, dichiarava che i fatti segnalati dall'arbitro nel proprio referto arbitrale erano totalmente inventati e mai realmente accaduti e chiedeva, pertanto, in via principale l'annullamento delle sanzioni o, eventualmente, la riduzione delle stesse.

L'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare".

Preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 137,

comma 3 del C.G.S., in relazione alla squalifica a carico dell'allenatore Cerica Pierpaolo poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese, da parificarsi per questa Corte a 4 giornate di gara.

Per quanto riguarda invece la posizione dell'allenatore Fiorletta Marco, la Corte, letti attentamente gli atti di gara, il referto arbitrale, il reclamo e le successive memorie integrative, ritiene che il comportamento del Fiorletta possa essere inteso e ricondotto ad un comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro e che, dunque, la sanzione possa essere inquadrata ai sensi dell'art. 36, comma 1 lett. a) e quindi ridotta rispetto a quanto comminato in primo grado.

Tutto ciò premesso, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell'allenatore Cerica Pierpaolo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell'allenatore Fiorletta Marco a 5 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 20 marzo 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA,
GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

176) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MONTI PRENESTINI 1919, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FOSCHI CRISTIAN PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.284 LND DEL 26/02/2025

(Gara: POLISPORTIVA DE ROSSI ARL – MONTI PRENESTINI 1919 del 22/02/2025 – Campionato Under 19 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 325 del 21/03/2025

La società Monti Prenestini propone appello avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo, con il comunicato ufficiale indicato in oggetto, con cui ha sanzionato il calciatore Foschi Cristian per 5 gare effettive.

Sostiene la reclamante che le motivazioni riportate nel referto arbitrale non sono veritiere, perché l'azione si è realmente sviluppata in prossimità del fallo laterale, quindi lontana dall'area di rigore e, non essendo pertanto il nostro calciatore considerato ultimo uomo, non può ritenersi chiara occasione da goal.

Precisa la reclamante che il calciatore in argomento andava solamente ammonito.

Alla notifica del provvedimento disciplinare il Foschi provava inizialmente a chiedere spiegazioni al direttore di gara, ritenendo la sanzione eccessiva ed inadeguata, poi innervositosi eccedeva con parole nei confronti dell'arbitro stesso.

A questo punto, un nostro dirigente lo accompagnava negli spogliatoi.

Pone in evidenza la società Monti Prenestini una situazione creatasi, a fine gara, alla presenza del direttore di gara, in cui un nostro calciatore di colore (n. 9) veniva fatto oggetto di insulti razziali da parte di alcuni calciatori della società Polisportiva De Rossi ARL, poi subito allontanati dai dirigenti della società che si scusavano per l'accaduto e senza che l'arbitro intervenisse.

Chiede nelle conclusioni la ricorrente l'annullamento della sanzione a carico del calciatore Foschi Cristian o, in subordine, la riduzione della stessa.

Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale ha letto il reclamo presentato e gli atti di gara e fa preliminarmente presente che non può prendere in considerazione quanto sostiene la reclamante, ovvero che il calciatore Foschi Cristian doveva essere ammonito e non espulso in quanto, di fatto, si tratta di una decisione tecnica di esclusiva competenza dell'arbitro.

Quindi la squalifica per una gara al calciatore in argomento è del tutto legittima e, tenuto conto del successivo comportamento particolarmente ingiurioso tenuto dal predetto nei confronti del direttore di gara, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore in questione appare del tutto congrua, in applicazione dell'art. 36 lett. 1 comma a) del CGS.

Non viene presa in considerazione la lamentela riguardante gli insulti razziali rivolti al calciatore di colore (n. 9) in quanto detto episodio non risulta dagli atti di gara.

Detto ciò, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

179) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ RVM PALESTRINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GRUSSU ALESSANDRO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.298 LND DEL 5/03/2025

(Gara: ROCCA PRIORA RDP CALCIO – RVM PALESTRINA del 2/03/2025 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 325 del 21/03/2025

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;

La società RVM Palestrina proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Grussu Alessandro per tre gare.

La reclamante nel proprio reclamo trasmesso alla scrivente Corte chiedeva in via principale l'annullamento della squalifica e, in via subordinata, la riduzione della squalifica ad una sola gara, ritenendo quanto deciso in primo grado eccessivo e sproporzionato.

L'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare".

La Corte, letti gli atti di gara, ritiene che si possa però ridurre lievemente la sanzione comminata al Grussu, riconducendo il suo comportamento ad una accesa e vibrante protesta, per riportarla agli abituali parametri adottati per casi simili.

Tutto ciò premesso, questa Corte,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Grussu Alessandro a 2 gare. Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

181) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ DOPOLAVORO FOOTBALL CLUB, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ROCCHETTI FILIPPO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.160 SGS DEL 6/03/2025

(Gara: CORTINA SPORTING CLUB – DOPOLAVORO FOOTBALL CLUB del 1/03/2025 – Campionato Under 16 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 325 del 21/03/2025

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;

la società Dopolavoro Football Club propone appello avverso la decisione del Giudice Sportivo di primo grado con la quale è stato squalificato il proprio calciatore Rocchetti Filippo per 6 gare, sostenendo che il calciatore non ha mai pronunciato parole blasfeme ma ha solo contestato, energicamente, la decisione dell'arbitro, ritenendolo ingiustificata ed eccessivamente penalizzante. Riconosce una condotta in un certo senso sbagliata e meritevole di essere sanzionata, ma ritiene che la squalifica inflitta non sia proporzionata né giustificata al caso di specie verificatosi. Chiede quindi di riconsiderare la decisione di primo grado, tenendo altresì conto della disparità di trattamento per casi simili.

La Corte, letti tutti gli atti, il referto di gara ed il reclamo, ritiene si possa addivenire ad una seppur lieve riduzione della sanzione, considerando l'effettiva dinamica dei fatti, la consistenza degli addebiti ed i precedenti in materia adottati dalla Corte.

Pertanto, tutto ciò premesso, questa Corte,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Rocchetti Filippo a 4 gare. Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

188) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ OTTAVIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CALCAGNI DANIELE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.304 LND DEL 11/03/2025

(Gara: VALMONTONE 1921 – OTTAVIA del 9/03/2025 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 325 del 21/03/2025

La società Ottavia, con il presente ricorso, propone appello avverso la decisione del Giudice Sportivo, attraverso la quale lo stesso ha inflitto 4 gare di squalifica al calciatore Calcagni Daniele, sostenendo che, a seguito di un presunto fuori gioco fischiato dall'arbitro contro la loro squadra, si è creata una censurabile reazione dagli occupanti la panchina.

A questo punto, su segnalazione del collaboratore arbitrale, il direttore di gara estraeva il cartellino rosso nei confronti del nostro calciatore Calcagni, seduto in panchina, perché sostituito da poco, il quale non ha assolutamente partecipato alle proteste, né si è reso responsabile delle frasi irraguardose rivolte al collaboratore arbitrale, a cui sono state invece rivolte dall'allenatore in seconda, il quale successivamente si scusava con la società e la squadra per il suo comportamento.

In considerazione di ciò, la reclamante sostiene che, nella concitazione del momento, il collaboratore arbitrale possa essere incorso in un errore, addossando la responsabilità del comportamento in questione al calciatore in argomento.

In conclusione, la società ricorrente richiede, nel caso non possa essere presa in considerazione quanto sopra riportato, una riduzione della sanzione inflitta al nostro calciatore.

Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale ha esaminato con la dovuta attenzione il ricorso proposto dalla società Ottavia e gli atti di gara a disposizione, e si è resa conto che le rimozioni avanzate dalla ricorrente, addebitando la responsabilità di quanto accaduto al vice allenatore, seduto in panchina con il calciatore Calcagni, non possono essere prese in considerazione.

Dal referto redatto dal collaboratore arbitrale, difatti, si legge quanto segue: "ho richiamato l'attenzione dell'arbitro per espellere il calciatore in panchina, Calcagni Daniele, perché mi offendeva urlando ad alta voce ripetute e gravi frasi ingiuriose".

Appare evidente a questa Corte che le frasi urlate, considerata la vicinanza del collaboratore arbitrale, siano da attribuire al più volte citato calciatore e che, quindi, la sanzione applicata è da ritenersi congrua, tenuto conto degli abituali parametri adottati in casi del genere, in applicazione dell'art. 36 comma 1 lettera a) del CGS.

Detto ciò, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 28 marzo 2025

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato